

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

INFORMAZIONI SULLA BANCA-CONCEDENTE

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

GARANZIE

Nel presente foglio informativo si riportano le principali garanzie richieste dalla Banca a fronte di finanziamenti alle imprese, suddivise, per tipologia, in garanzie personali, reali ed atipiche.

1 - GARANZIE PERSONALI

1.1 - Fideiussione

Caratteristiche e rischi tipici: la fideiussione comporta l'assunzione in solido con l'Impresa Finanziata, da parte del terzo fideiubente, del debito derivante dal finanziamento.

La fideiussione può garantire l'intero finanziamento o parte di esso (c.d. fideiussione pro-quota).

Per effetto della solidarietà, la Banca potrà richiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente all'Impresa finanziata (debitore principale) o al fideiussore, senza necessità della preventiva escussione.

Principali clausole contrattuali che regolano la garanzia: A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del Finanziamento può essere richiesto il rilascio di una fideiussione di terzi, sia persone fisiche che giuridiche (ad es. soci o ammi.ri dell'Impresa finanziata o familiari degli stessi) o anche di una Banca o di una Compagnia Assicuratrice.

Con l'atto di fideiussione, il fideiussore si obbliga in solido con il Cliente al pagamento di tutto quanto dovuto in dipendenza del Finanziamento, di norma, senza limitazioni di durata. Pertanto, sin quando il Cliente è obbligato nei confronti della Banca in dipendenza del Finanziamento, il fideiussore risponderà, nei limiti di importo stabiliti in contratto, del pagamento delle somme dovute dal Cliente e sarà tenuto a pagare:

- quanto richiesto immediatamente e senza necessità di preventiva escussione del Cliente e senza che la Banca agisca nei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
- entro quindici giorni dal ricevimento di una lettera raccomandata contenente la richiesta di pagamento;
- senza poter opporre eccezioni, contestazioni o riserve ed anche in caso di opposizione da parte del Cliente;
- anche in caso di rinnovo o proroga del credito da parte della Banca;
- anche qualora, a seguito del pagamento, non potesse avere luogo, anche per fatto della Banca, la surrogazione nei diritti della Banca stessa nei confronti del Cliente garantito, obbligandosi inoltre a non esercitare detti diritti di surroga sino a quando il credito della Banca non sia stato integralmente pagato;
- per l'intero ammontare richiesto, anche in presenza di altre garanzie o di altri fideiussori;
- anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, intendendo obbligarsi alla restituzione di quanto comunque dato al Cliente garantito.

1.2 – Lettera di Patronage:

Caratteristiche e rischi tipici: con la lettera di patronage un terzo, che controlla o partecipa, anche indirettamente, al capitale dell'Impresa Finanziata, al fine di agevolare la concessione del finanziamento a favore di quest'ultima, assume obbligazioni di garanzia nei confronti della Banca, a vario contenuto, che possono riguardare: i) l'impegno a mantenere il controllo/la partecipazione nel capitale della Società Finanziata; ii) la promessa che l'Impresa Finanziata adempia regolarmente alle

obbligazioni contrattuali, iii) l'impegno diretto al rimborso del finanziamento. A seconda del contenuto pattuito, in caso di escussione l'obbligo del garante potrà essere limitato ad un risarcimento danni, ovvero essere solidale con l'Impresa.

Principali clausole contrattuali che regolano la garanzia: La lettera di patronage è normalmente rilasciata con scrittura privata separata dal contratto di finanziamento.

La lettera di patronage contiene, di norma, una parte dichiarativa riguardante il rapporto della garante con l'Impresa Finanziata (ad es. percentuale di partecipazione al capitale di quest'ultima) ed una parte obbligatoria, variabile a seconda del tipo di patronage.

Si riportano di seguito i principali impegni previsti nelle lettere di patronage normalmente in uso presso la Banca, variabili a seconda del tipo di patronage (forte o debole) previsto:

- impegno a non ridurre la propria partecipazione nella società finanziata, senza il preventivo consenso della Banca;
- garanzia che la Società finanziata faccia fronte agli impegni assunti;
- impegno a vigilare ed intervenire sulla gestione della società affinché le stessa mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon fine dell'operazione;
- impegno a rimborsare anticipatamente il finanziamento, in caso di cessione della partecipazione;
- fare in modo che l'Impresa finanziata faccia fronte agli impegni assunti anche fornendo essa stessa i mezzi finanziari all'uopo occorrenti.

2 - GARANZIE REALI

Caratteristiche e rischi tipici

Si riportano qui di seguito le principali forme di garanzia reale su beni mobili o immobili, in uso presso la Banca.

La caratteristica principale di tali garanzie è quella di attribuire al creditore garantito (cd. privilegiato) il diritto di rivalersi sul bene oggetto della garanzia, attribuendogli una prelazione rispetto ai creditori chirografari al momento dell'eventuale soddisfacimento forzoso del credito.

Per quanto detto, il rischio tipico per il datore della garanzia reale, in caso di inadempimento del debitore nel rimborso del finanziamento concesso dalla Banca, è quello di subire l'espropriazione e quindi la perdita del bene concesso in garanzia.

Soggetti datori

Le garanzie reali possono essere costituite sia da persone fisiche che giuridiche e possono essere rilasciate sia dall'Impresa finanziata che da terzi. Nel caso del privilegio speciale di cui art. 46 del D.Lgs. 385/1993, gli impianti e macchinari possono essere anche di proprietà di terzi datori della garanzia, purché siano destinati all'esercizio dell'Impresa finanziata.

2.1 – Ipoteca

Beni oggetto della garanzia: beni immobili (ad es. terreni o fabbricati) con le relative pertinenze; l'usufrutto e la nuda proprietà dei beni stessi; il diritto di superficie; il diritto dell'enfiteuta; beni mobili registrati (ad es. autoveicoli, navi, aeromobili). L'ipoteca fondiaria ex artt. 39 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/93) può avere ad oggetto soltanto beni immobili, nonché i diritti reali parziali dei beni stessi sopra specificati.

Principali clausole contrattuali che regolano la garanzia: L'ipoteca viene iscritta presso il Pubblico Registro competente (Conservatoria dei Registri Immobiliari per gli immobili – Pubblico Registro Automobilistico per gli autoveicoli – Registro Aeronautico Nazionale per gli aeromobili e Capitanerie di Porto per le navi), per un somma complessiva convenzionalmente determinata (di norma pari al doppio del capitale finanziato). La somma per la quale è costituita l'ipoteca, è comprensiva oltre che del capitale finanziato e degli interessi contrattuali e di mora, delle spese giudiziali ordinarie e delle maggiori eventuali spese giudiziali ai sensi dell'art. 2855 Cod. Civ., delle spese di collocazione, del compenso dovuto alla Banca in caso di restituzione anticipata totale o parziale, volontaria o forzata del capitale, di eventuali altre spese e per ogni altra somma che a qualsiasi titolo costituisca un credito della Banca, compreso eventuali premi di assicurazione pagati dalla Banca, infine di qualsiasi altra somma che costituisca un credito della Banca.

Qualora per qualsiasi motivo il valore cauzionale degli immobili ipotecati venga meno o diminuisca, la Banca ha facoltà di chiedere un'integrazione della garanzia prestata ovvero di risolvere il contratto di Finanziamento.

L'ipoteca si estende alle pertinenze, accessioni ed altri diritti relativi al bene ipotecato, nonché alle nuove eventuali costruzioni realizzate sull'immobile o miglioramenti del bene mobile.

In caso di ipoteca di credito fondiario, il debitore:

- potrà chiedere una restrizione dei beni concessi in ipoteca, una volta che sia stato rimborsata almeno la quinta parte del finanziamento e sempre che (i) la parte finanziata sia in regola con il rimborso del finanziamento e (ii) il rapporto tra il valore dei residui beni ipotecati ed il capitale residuo sia non inferiore a quello tra capitale originario e valore iniziale dei beni ipotecati;
- potrà richiedere, qualora l'ipoteca riguardi un edificio o complesso condominiale, il frazionamento in quote del finanziamento e dell'ipoteca. La Banca si riserva, comunque, il diritto di procedere unilateralmente al frazionamento.

Nei casi di cui sopra, sia il valore dei beni ipotecati che la determinazione delle quote attribuibili alle singole porzioni immobiliari è determinato normalmente dalla Banca tramite l'ausilio di tecnici di fiducia.

2.2 - Privilegio Speciale ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/93)

Beni oggetto della garanzia: beni mobili non iscritti nei pubblici registri, sia esistenti che futuri, purché strumentali in quanto destinati all'esercizio dell'Impresa (impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, crediti derivanti dalla vendita di tali beni, beni comunque acquistati con il finanziamento concesso).

Principali clausole contrattuali che regolano la garanzia: Il privilegio viene costituito sui beni mobili sopra specificati, installati e/o da installare in un immobile, di cui deve essere indicata l'ubicazione e la tipologia. Dei beni deve essere data una dettagliata ed analitica descrizione.

I beni oggetto del privilegio devono essere destinati, al momento della costituzione del privilegio e successivamente, all'esercizio dell'attività dell'Impresa finanziata.

L'atto di privilegio viene trascritto nel registro indicato nel 2° comma dell'art. 1524 Cod. Civ., presso la Cancelleria del Tribunale competente in relazione alla sede dell'Impresa finanziata.

Il privilegio viene costituito per un somma complessiva convenzionalmente determinata (di norma pari al doppio del capitale finanziato) a garanzia di tutte le somme vantate dalla Banca in dipendenza del finanziamento ed in particolare della restituzione del capitale, degli interessi, anche di mora, degli accessori, ai sensi di contratto.

L'Impresa finanziata e/o i terzi datori di privilegio si impegnano a perfezionare con la Banca, nelle forme e termini richiesti dalla Banca stessa, gli atti integrativi di privilegio necessari per: i) vincolare in garanzia quella parte di beni, che risulti impossibile descrivere al momento della stipula del contratto di finanziamento; ovvero ii) reintegrare la garanzia costituita a favore della Banca in conseguenza di eventuali sostituzioni e/o modificazioni dei beni stessi.

2.3 - Clausole contrattuali comuni relative all'ipoteca ed al privilegio speciale ex art. 46 T.U.

Conservazione dei beni – Prestazione di garanzie integrative

L'Impresa finanziata, i garanti ed i loro successori ed aventi causa, sono obbligati a: i) custodire, mantenere in stato di efficienza, non trasferire, ipotecare, alienare, affittare o altrimenti vincolare o mutarne la destinazione o la consistenza i beni oggetto di garanzia, senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca medesima; ii) amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia i beni (mobili ed immobili) che garantiscono il finanziamento, provvedendo alla loro conservazione ed astenendosi da comportamenti che possano ridurne il loro valore.

In relazione agli obblighi di cui sopra le medesime parti sono tenute a dare tempestivamente notizia alla Banca di eventuali modifiche subite dai beni anche per cause indipendenti dalla propria volontà (ad es.: per eventi naturali, attentati, infortuni) e di azioni o procedimenti legali e di comportamenti giuridicamente rilevanti che riguardino i beni stessi (ad es.: contestazioni del diritto di proprietà o di superficie, espropriazioni per pubblica utilità, turbative del possesso).

La parte finanziata si impegna a prestare ulteriori idonee garanzie alla Banca, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora le garanzie costituite, e/o il loro valore reale dovessero subire per qualsiasi motivo diminuzioni tali da alterare il rapporto originariamente esistente con l'ammontare del finanziamento o comunque da risultare insufficiente - secondo il ragionevole apprezzamento della Banca - alla adeguata copertura del finanziamento.

Ispezioni e controlli

L'Impresa finanziata ed i terzi datori di garanzia si obbligano a consentire, in qualsiasi momento e per tutta la durata del finanziamento, ogni controllo tecnico e/o amministrativo di qualsiasi genere e le ispezioni dei beni concessi in garanzia ed a fornire altresì tutti i documenti e le informazioni che verranno eventualmente richiesti dalla Banca stessa. Tutte le verifiche saranno effettuate a spese dell'Impresa finanziata e con l'ausilio dei garanti.

Assicurazione incendi

I beni (mobili e/o immobili) concessi in garanzia - anche da terzi - devono essere assicurati, per l'intera durata del finanziamento, contro i danni dell'incendio e contro gli altri rischi connessi alla tipologia di bene, per valori ritenuti congrui dalla Banca. Le polizze, da stipulare con primarie Compagnie di assicurazione di gradimento della Banca, dovranno essere vincolate a favore di quest'ultima.

In caso di sinistro l'Impresa finanziata ed i garanti sono tenuti, a pena di risoluzione del contratto, a darne notizia alla Banca, la quale avrà diritto - in presenza di insoluti sul finanziamento - di ottenere dalla Compagnia Assicuratrice il pagamento del relativo indennizzo, in luogo dell'assicurato.

2.4 – Pegno

Beni oggetto della garanzia: beni mobili, crediti, titoli di credito, strumenti finanziari, denaro, polizze assicurative, conti correnti bancari, altri diritti aventi per oggetto beni mobili, diritti immateriali (ad es. marchi, brevetti).

Principali clausole contrattuali che regolano la garanzia:

Il contenuto dell'atto di pegno viene determinato in relazione al suo oggetto, visto che - come sopra specificato - il pegno può essere costituito su varie tipologie di beni mobili. A titolo indicativo, si richiamano le principali clausole contrattuali che regolano la garanzia.

Il pegno viene costituito, con le modalità richieste dalla legge in relazione all'oggetto del pegno, a garanzia dei crediti tutti vantati dalla Banca per capitale, interessi, spese, imposte ed ogni altro accessorio dovuti dall'Impresa finanziata in dipendenza del finanziamento.

Il pegno si estende ad ogni diritto connesso all'oggetto principale (ad es. frutti, interessi e - in caso di pegno su azioni o quote sociali - aumenti di capitale).

Il pegno si estende, nei limiti del valore originario della garanzia, sui beni che - col consenso della Banca - venissero acquisiti in sostituzione di quelli originariamente vincolati, con effetto ex tunc (c.d. patto di rotatività).

Qualora il valore dell'oggetto del pegno scenda al di sotto di quello convenuto, il debitore dovrà reintegrare la garanzia, assoggettando a pegno altri beni dello stesso genere di quelli già concessi in pegno.

In qualsiasi ipotesi di inadempimento anche parziale, delle obbligazioni garantite, la Banca potrà inviare al debitore principale lettera raccomandata contenente la richiesta di pagamento della somma dovuta. Nel caso in cui la Banca non venisse soddisfatta per intero di tutto quanto dovute, la stessa avrà la facoltà, senza pregiudizio di altri diritti od azioni spettanti per legge, decorsi i termini di legge, alla liquidazione della cosa data in pegno in tutto o in parte, direttamente ovvero a mezzo di altro soggetto autorizzato a tali atti.

Una volta eseguita la liquidazione, la Banca avrà diritto di trattenere il netto ricavo fino alla concorrenza dell'intero suo credito per capitale, interessi, anche di mora, spese di qualsiasi genere ed altri accessori.
In caso il pegno abbia già ad oggetto una somma di danaro, la Banca potrà direttamente utilizzarlo fino a concorrenza dell'intero suo credito, senza necessità di liquidazione.

3 – GARANZIE ATIPICHE

CESSIONE DI CREDITI

Caratteristiche e rischi tipici: la garanzia atipica (in quanto non espressamente disciplinata dal codice civile), maggiormente in uso presso la Banca è la Cessione di crediti pro solvendo a scopo di garanzia, contratto con il quale un soggetto (cedente), che può essere la stessa Impresa finanziata od un terzo, cede pro solvendo alla Banca un credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto), a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni dell'Impresa finanziata.

La cessione è effettuata a scopo di garanzia e pertanto non elimina l'obbligo dell'Impresa di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento.

In caso di mancato pagamento, la Banca potrà utilizzare le somme derivanti dalla cessione a copertura di crediti scaduti e non pagati rivenienti dal finanziamento.

I principali rischi sono legati all'inadempimento del debitore principale, da cui può derivare la perdita definitiva da parte del cedente del diritto di credito e delle garanzie che lo assistono, dal momento che il credito viene trasferito con in relativi accessori.

Principali clausole contrattuali che regolano la garanzia: La cessione del credito viene effettuata a garanzia dei crediti tutti vantati dalla Banca per capitale, interessi, spese, imposte ed ogni altro accessorio dovuti dalla Impresa finanziata in dipendenza del finanziamento e fintanto che ogni credito della Banca dipendente dal finanziamento stesso non sia stato completamente estinto.

Garantisce altresì gli importi che fossero stati incassati dalla Banca e che dovessero essere restituiti a seguito di annullamento o revoca dei pagamenti.

Ha normalmente per oggetto tutti i crediti derivanti al cedente da un determinato contratto, convenzione o altro titolo e tutte le garanzie che assistono tali crediti.

In caso di cessazione del contratto sottostante prima dell'integrale rimborso del finanziamento, il cedente si obbliga a stipulare analogo contratto, a condizioni e con soggetto di gradimento della Banca ed a perfezione tempestivamente la cessione dei relativi crediti.

La Banca potrà utilizzare le somme incassate in forza della cessione, fermo restando ogni ulteriore diritto o azione della Banca medesima, in primo luogo ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito impagato dipendente dal finanziamento (anche a seguito di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine ovvero di recesso della Banca dal contratto di finanziamento) e quindi per l'estinzione anticipata totale o parziale del capitale residuo del finanziamento.

La cessione del credito ha funzione di garanzia e pertanto non esclude l'obbligo dell'Impresa finanziata di provvedere al puntuale pagamento di quanto dovuto a fronte del finanziamento, alle scadenze e con le modalità che sono state convenute nel contratto di finanziamento; la cessione non pregiudica inoltre il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso l'Impresa, sia verso altri coobbligati o garanti.

Le parti possono convenire che le somme incassate dalla Banca in forza della cessione vengano utilizzate dalla stessa per il pagamento delle rate e di qualunque altro credito in favore della Banca, fermo restando l'impegno dell'Impresa finanziata a corrispondere eventuali integrazioni.

La cessione dovrà essere notificata al debitore ceduto, dallo stesso accettata e, quando la legge lo richieda (cessione di canoni ultratriennali), trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

LEGENDA

Decadenza dal beneficio del termine: istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito.

Debitore principale: il soggetto che ha assunto in proprio il finanziamento (l'Impresa finanziata), che si distingue dai terzi datori e dai prestatori di garanzie personali.

Garanzie reali/personali: con le prime viene costituito un privilegio a favore del creditore su determinati beni (mobili o immobili), con diritto di quest'ultimo di essere preferito rispetto ai creditori chirografari sul ricavato dell'eventuale vendita forzata dei beni stessi; con le seconde il garante non crea un diritto di prelazione su beni determinati ma offre al creditore la c.d. garanzia generica e quindi il diritto di rivalersi su tutti i beni presenti e futuri.

Pro-solvendo: indica, nella cessione di crediti, l'assunzione da parte del cedente della garanzia della solvenza del debitore ceduto.

Risoluzione: scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento ad obblighi contrattuali essenziali ovvero al verificarsi di alcune situazioni contrattualmente previste.

Terzo datore (di ipoteca, pegno, privilegio): la persona fisica o giuridica che ha costituito un diritto reale a garanzia di un debito altrui.